

Il giorno 1 agosto 1997, in Milano

tra

FANIA

e

la FIDIA

premesso

- a) che la contrattazione nazionale di lavoro del settore assicurativo prevede a favore dei Dirigenti del settore stesso un trattamento pensionistico complementare, istituito con il CCNL 25 maggio 1979 e confermato dai successivi contratti collettivi nazionali, compreso quello attualmente in vigore (CCNL 22 luglio 1996, artt. 34 e 35);
- b) che a tale trattamento pensionistico complementare si è provveduto mediante Casse aziendali di previdenza costituite ai sensi degli articoli 14, 36, 37 e 38 del cod. civ. e che il trattamento stesso è stato attuato secondo i criteri e le modalità stabiliti da apposito Regolamento, il cui testo è annesso al CCNL 22 luglio 1996 come allegato n. 5;
- c) che in materia di previdenza complementare è intervenuta una specifica disciplina legislativa, posta in essere con il D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124, successivamente modificato con il D.Lgs. 30 dicembre 1993 n. 585 ed ampiamente novellato con la legge 8 agosto 1999, n. 335;
- d) che i suindicati provvedimenti hanno valenza generale e riguardano quindi anche le Imprese ed i Dirigenti del settore assicurativo;
- e) che l'attuale regolamentazione del trattamento pensionistico complementare previsto per il settore assicurativo non è allineata, per taluni aspetti, alla normativa recata dai provvedimenti stessi;
- f) che occorre, pertanto, modificare tale regolamentazione per renderla pienamente coerente con la normativa di legge in vigore, dando così attuazione anche a quanto previsto in sede di stipulazione del CCNL 22 luglio 1996 con la nota a verbale n. 3 agli artt. 34 e 35;
- g) che, a seguito del D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124, le Casse aziendali di previdenza dovranno assumere la denominazione di Fondo pensione.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1

Per i Dirigenti già iscritti o che potranno in futuro essere iscritti ad un Fondo pensione già costituito con la denominazione di Cassa aziendale di previdenza, in applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore assicurativo, prima del 15 novembre 1992, il trattamento pensionistico complementare di cui agli artt. 34 e 35 del CCNL 22 luglio 1996 continuerà ad essere attuato mediante detto organismo.

ART. 2

Nel caso in cui per l'insufficienza del numero dei Dirigenti o per altra causa obiettiva, si manifestino difficoltà per il mantenimento in funzione di uno o più Fondi pensione aziendali già costituiti, le Imprese ed i Dirigenti interessati potranno concordare di superare tale situazione o tramite l'adesione collettiva dei Dirigenti ad altro Fondo già esistente, o mediante concentrazione del Fondo in altro Fondo anch'esso già costituito o con la costituzione di un Fondo pensione interaziendale.

ART. 3

Per i Dirigenti che non rientrino tra quelli di cui all'art. 1, il trattamento pensionistico complementare è attuato mediante Fondo pensione aziendale da costituirsi in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni nonché delle relative norme di attuazione. Qualora per l'insufficienza del numero dei Dirigenti o per altra causa obiettiva si manifestassero difficoltà per la costituzione del Fondo pensione aziendale, le Imprese ed i Dirigenti interessati potranno concordare l'adesione di questi ultimi a un Fondo interaziendale del settore assicurativo o ad un Fondo aperto, di cui all'art. 9 del suddetto decreto, istituito da un'Impresa di assicurazioni.

ART. 4

Per l'attuazione del trattamento pensionistico complementare valgono i criteri e le modalità di cui al Regolamento allegato - che riprende il testo del regolamento previgente con le modifiche necessarie per allinearlo alla normativa di cui al D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni - nonché per quanto dallo stesso non espressamente previsto, le disposizioni di cui al citato decreto legislativo.

ART. 5

Il presente accordo e il relativo allegato sostituiscono l'allegato n. 5 al CCNL 22 luglio 1996.

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL TRATTAMENTO
PENSIONISTICO COMPLEMENTARE PREVISTO DAGLI
ARTICOLI 34 E 35 DEL CCNL**

CAPO I

NORME GENERALI

- 1) Il trattamento pensionistico complementare di cui agli artt. 34 e 35 del presente contratto collettivo nazionale di lavoro si attua mediante un Fondo pensione aziendale. Ove non sia in essere un Fondo pensione aziendale già costituito con la denominazione di Cassa aziendale di previdenza in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore succedutisi nel tempo a partire dal 1979, si provvederà alla costituzione del Fondo ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni nonché delle relative norme di attuazione.
- 2) Possono partecipare al Fondo pensione aziendale tutti i Dirigenti dell'Impresa. L'adesione al Fondo è volontaria. L'iscrizione è disposta dall'organo di amministrazione del Fondo, su domanda scritta del Dirigente. Nel caso di Fondi già costituiti con la denominazione di Casse aziendali di previdenza resta ferma l'iscrizione dei Dirigenti già soci.
- 3) Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, con l'espressione "vecchi iscritti" si intendono i Dirigenti che alla data del 28 aprile 1993 fossero iscritti ad un Fondo pensione, anche se denominato Cassa aziendale di previdenza, o ad altra forma pensionistica complementare, purchè costituiti prima del 15 novembre 1992. Per contro, si considerano "nuovi iscritti" quei Dirigenti che non si trovino nella predetta situazione.
- 4) Scopo del Fondo pensione è quello di garantire ai Dirigenti soci una prestazione pensionistica complementare sotto forma di rendita.
- 5) I Dirigenti "vecchi iscritti" hanno diritto alla prestazione pensionistica complementare al momento in cui lasceranno il servizio avendo maturato il diritto a pensione di vecchiaia o anzianità a carico dell'INPS. Oltre all'aver maturato il requisito previsto al comma precedente, i Dirigenti "nuovi iscritti" hanno diritto alla prestazione pensionistica complementare per vecchiaia o per anzianità solamente se siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) per la pensione complementare di vecchiaia, aver maturato almeno cinque anni di partecipazione al Fondo;
 - b) per la pensione complementare di anzianità, aver maturato almeno quindici anni di partecipazione al Fondo e un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. In ciascuna azienda l'Impresa concorderà con i Dirigenti disposizioni intese a graduare, in deroga al requisito richiesto alla presente lett. b), l'acquisizione del diritto alla pensione complementare per anzianità in relazione all'anzianità già maturata in regime obbligatorio dal Dirigente. Egualmente, in ciascuna azienda, saranno stabiliti i criteri per valutare, sempre ai fini della disposizione di cui alla presente lett. b), la posizione di quei Dirigenti che, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 10 lett. a) del D.lgs. 21 aprile 1993 n. 124, si siano trasferiti al Fondo provenendo da altro Fondo pensione.

Il Dirigente ha facoltà di chiedere al Fondo che la prestazione gli venga liquidata in capitale; per i Dirigenti "nuovi iscritti" la liquidazione in capitale potrà essere effettuata nei limiti stabiliti dal D.lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni.
- 6) Il finanziamento del trattamento pensionistico complementare è a carico dell'Impresa per quanto riguarda i Dirigenti "vecchi iscritti" e a carico dell'Impresa e dei Dirigenti "nuovi iscritti" per quanto riguarda questi ultimi, secondo le disposizioni degli artt. 34 e 35 del presente CCNL. Ai fini della attuazione del menzionato trattamento pensionistico complementare, gli importi da accantonare verranno fatti confluire nel predetto Fondo pensione entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo al termine di ogni periodo di retribuzione fissato dal contratto di lavoro.

- 7) Il Dirigente per il quale per almeno 8 anni si siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può conseguire una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti della quota della sua posizione individuale corrispondente all'accumulazione di quote di TFR di sua competenza.
- 8) Le somme che affluiranno al Fondo pensione ai sensi del precedente punto 6) saranno contabilizzate evidenziando la posizione individuale dei Dirigenti soci del Fondo stesso.
- Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente punto 4), il Fondo utilizzerà le somme accreditate nei conti individuali, a seconda del caso, in conformità delle disposizioni di cui ai successivi punti A) o B) del Capo II.
- 9) Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per causa diversa dalla morte del Dirigente che intervenga prima che lo stesso abbia maturato i requisiti richiesti per avere diritto a pensione complementare ai sensi delle disposizioni che precedono, sono date al Dirigente le seguenti opzioni:
- a) trasferimento della posizione individuale ad un fondo pensione al quale il Dirigente possa avere accesso in funzione della nuova attività svolta;
 - b) trasferimento della posizione individuale ad un fondo pensione aperto, costituito in conformità all'art. 9 del D.L. 21 aprile 1993 n. 124, ove si venga a trovare nella posizione prevista da detta norma;
 - c) riscatto della posizione individuale maturata.
- Lo statuto del Fondo stabilirà misure, modalità e termini di esercizio delle opzioni di cui sopra. Gli adempimenti conseguenti all'esercizio delle stesse saranno espletati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.
- 10) In caso di morte del Dirigente prima del pensionamento per vecchiaia, si applicano le norme di cui al punto 17) o 18) comma 4 per i Dirigenti iscritti ai Fondi già costituiti, con denominazione di Casse aziendali di previdenza, prima del 15 novembre 1992, e le norme di cui al punto 21) per i Dirigenti iscritti ai Fondi pensione costituiti successivamente a tale data.
- 11) I Dirigenti iscritti al Fondo hanno facoltà anche al di fuori dell'ipotesi prevista al punto 9), di trasferire la loro intera posizione individuale ad altro fondo, sempreché ricorrano le seguenti condizioni:
- limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo, il trasferimento sia chiesto non prima di cinque anni di permanenza nel Fondo stesso;
 - successivamente, il trasferimento sia chiesto dopo almeno tre anni di permanenza nel Fondo.
- Le modalità del trasferimento saranno concordate tra l'impresa e i Dirigenti.
- 12) Lo statuto del Fondo deve prevedere un organo di amministrazione e un organo di controllo. Detti organi debbono essere composti nel rispetto del criterio della partecipazione paritetica dei Dirigenti e dell'impresa ed in conformità di quanto disposto dal D.lgs. n. 124/1993 nonché dalle relative norme di attuazione.
- Lo statuto, sempre in conformità alla citata normativa, prevederà altresì la nomina del dirigente responsabile del Fondo, che potrà essere individuato anche tra i componenti dell'organo di amministrazione.
- 13) Le spese di gestione interna del Fondo saranno a carico dell'impresa dalla quale dipendono i Dirigenti iscritti.
- È, invece, in ogni caso a carico del Fondo l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 14 del D.lgs. n. 1214/1993 e successive modificazioni, nonché, per quanto riguarda i Fondi pensione di cui alla successiva lettera B) del Capo II, il compenso o qualsiasi altra spesa da corrispondersi all'ente con il quale è stata stipulata la convenzione per la gestione delle risorse.
- 14) Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti che fanno riferimento a intese tra l'impresa e i Dirigenti interessati, nell'ambito di ciascuna azienda i Dirigenti costituiranno un gruppo, con il quale potranno essere concordati anche dettagli, strumenti e modalità di applicazione del presente regolamento.

CAPO II

NORME PARTICOLARI

A) Norme applicabili per i Fondi pensione già costituiti, con denominazione di Casse aziendali di previdenza, prima del 15 novembre 1992

- 15) Per la realizzazione di quanto previsto al punto 4), salvo quanto previsto al successivo punto 18), il Fondo utilizzerà le somme evidenziate nelle posizioni individuali dei soci quali premi di assicurazione vita per la costituzione di una rendita vitalizia differita rivalutabile.

La rendita sarà liquidata al Dirigente interessato a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il Dirigente stesso avrà lasciato il servizio per quiescenza avendo maturato i requisiti di cui al precedente punto 5) comma 1 e, ove si tratti di Dirigenti "nuovi iscritti", anche quelli previsti al punto 5) comma 2.

Al termine del differimento, sempre che il Dirigente sia in vita e ne abbia fatto richiesta tramite il Fondo prima del predetto termine, la rendita dovuta vita natural durante dell'assicurato sarà convertita in una rendita vitalizia reversibile, totalmente o parzialmente, a favore del coniuge sopravvivente o dei figli o dei genitori, se già a carico, superstiti.

- 16) Il Fondo stipulerà i contratti di assicurazione con l'impresa dalla quale dipendono i Dirigenti iscritti o, se questa non esercita il ramo vita, con altra impresa che esercita questo ramo. Nel caso che l'impresa faccia parte di un gruppo nel quale vi sia un'impresa che esercita il ramo vita, la polizza sarà stipulata con quest'ultima impresa.

Con opportune disposizioni sarà prevista la possibilità di anticipare o posticipare la data di godimento della rendita (fissata preventivamente all'età pensionabile prevista dalla normativa di legge al momento della stipulazione del contratto) per farla coincidere con quella di effettivo pensionamento.

- 17) In caso di morte del Dirigente prima del pensionamento per vecchiaia, hanno diritto a chiedere, tramite il Fondo, il riscatto della posizione individuale del medesimo il coniuge, ovvero i figli, ovvero se già viventi a carico dell'iscritto, i genitori, salvo diversa espressa indicazione fornita all'ingresso in garanzia o in epoca successiva. Tale indicazione deve comunque riguardare persone legate al Dirigente da rapporti di parentela, o convivente more uxorio o persona al cui mantenimento il Dirigente contribuiva.

Ove manchino i soggetti specificamente indicati al comma precedente e non vi sia stata indicazione di altri soggetti si applica l'art. 10 comma 3 ter del D.L. 21 aprile 1993.

- 18) Sempre per la realizzazione delle finalità di cui al precedente punto 4), il Fondo potrà anche impiegare le somme disponibili nei conti individuali dei Dirigenti soci in attività stabilite dall'organo amministratore, accreditando nei conti individuali stessi, per la quota di pertinenza di ciascun Dirigente, i proventi derivanti da tali impieghi.

In questo caso al momento in cui il Dirigente lascerà il servizio per quiescenza, avendo maturato i requisiti di cui al precedente punto 5), il Fondo utilizzerà le somme disponibili a tale data nel conto individuale del Dirigente stesso quale premio unico di un'assicurazione di rendita vitalizia da liquidarsi a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale il Dirigente avrà lasciato il servizio.

Il Dirigente può chiedere al Fondo, al momento di maturazione del diritto alla prestazione, che in luogo di una rendita vitalizia da corrispondersi per tutta la durata della sua vita, gli venga attribuita una rendita vitalizia reversibile, totalmente o parzialmente, a favore del coniuge sopravvivente o dei figli o dei genitori, se già a carico, superstiti.

In caso di morte del Dirigente prima del pensionamento per vecchiaia, hanno diritto a chiedere al Fondo il riscatto della posizione individuale del medesimo il coniuge, ovvero i figli, ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, i genitori. In mancanza di tali soggetti si applica l'art. 10 comma 3 ter del D.lgs. 21 aprile 1993 n. 124.

B) Norme applicabili per i Fondi pensione che non rientrino tra quelli di cui al punto precedente

- 19) Il Fondo pensione gestirà le somme evidenziate nelle posizioni individuali dei soci mediante convenzione da stipularsi con un'impresa di assicurazioni in conformità alla disposizione di cui all'art. 6 comma 1 lettera b del D.lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni nonché delle relative norme di attuazione.

- 20) All'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo dovrà provvedere, in conformità al 2° comma dell'art. 6 del D.lgs. n. 124/1993, all'atto della maturazione del diritto alla prestazione, mediante stipulazione, sulla base di apposita convenzione, di contratti di rendita vitalizia immediata rivalutabile con l'Impresa di appartenenza dei Dirigenti iscritti o con l'Impresa del gruppo ovvero, qualora nel gruppo non vi sia un'Impresa che eserciti il ramo vita, con altra Impresa di assicurazione sulla vita.

Il Dirigente può chiedere al Fondo, al momento di maturazione del diritto alla prestazione, che in luogo di una rendita vitalizia da corrispondersi per tutta la durata della sua vita, gli venga attribuita una rendita vitalizia reversibile, totalmente o parzialmente, a favore del coniuge sopravvivente o dei figli o dei genitori, se già a carico, superstiti.

- 21) In caso di morte del Dirigente prima del pensionamento per vecchiaia, hanno diritto a chiedere al Fondo il riscatto della posizione individuale del medesimo il coniuge, ovvero i figli, ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, i genitori. In mancanza di tali soggetti si applica l'art. 10 comma 3 ter del D.lgs. n. 124/1993.